



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "G. Romanino"
Via Ripa, 2 – 25040 Bienno (BS)
Tel: 0364/40062 – Fax: 0364/306719- c.f. 90011950178
c.mecc. BSIC83700X
e-mail bsic83700x@istruzione.it

***IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO SUI CRITERI E
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI***

Il giorno 16 dicembre 2016 alle ore 11.00 presso la sede dell'Istituto Comprensivo "G. Romanino" – Bienno (BS), in sede di contrattazione integrativa d'Istituto prevista dall'art. 6 del CCNL comparto scuola 29/11/2007,

tra la delegazione di parte pubblica composta dalla Dirigente scolastica Maria Raffaella Castagnaro

e la delegazione di parte sindacale: composta dalla RSU nelle persone di:

- Damiolini Milena
- Mella Claudia
- Ercoli Floria

è stipulato il seguente accordo: ***sui criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali***

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto fra l'Istituto Comprensivo di Bienno rappresentato dalla Dirigente Scolastica Maria Raffaella Castagnaro e i delegati della R.S.U. formata dalle Organizzazioni Sindacali FLC/CGIL - CISL - SNALS sulla base di quanto previsto dal CCNL 24/07/2003 e CCNL 29/11/2007 sottoscritto da FLC/CGIL, CISL, UIL e SNALS.

Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Protocollo d'Intesa s'intende tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contratti nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.

Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Il presente Protocollo d'Intesa viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare modo, entro quanto stabilito dal CCNL Scuola 29/11/2007, dal D.Lgs. 29/93, dal D.Lgs. 396/97, dal D. Lgs. 80/98, dalla L. 300/70, dal D.Lgs. 150/2009, dalla L. 135/2012, dalla L. 190/2015, L 107/ 2015.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo d'Intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Entro cinque giorni dalla sottoscrizione la Dirigente Scolastica provvede a fare affiggere copia integrale del presente Protocollo nelle bacheche sindacali della scuola e nell'albo on-line.

Art. 2 - Interpretazione autentica e conciliazione

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare la procedura di conciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte entro 15 giorni dalla richiesta, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.

2. Entro 15 giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

3. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro delle parti.

RSU:

Damiolini Milena

Ercoli Floria

Mella Claudia

DIRIGENTE SCOLASTICA

Dr.ssa Maria Raffaella Castagnaro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "G.Romanino"
Via Ripa, 2 – 25040 Bienno (BS)
Tel: 0364/40062 – Fax: 0364/306719- c.f. 90011950178
c.mecc. BSIC83700X
e-mail bsic83700x@istruzione.it

4. La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate dal momento dell'approvazione della modifica, anche se si tratta di "interpretazione autentica" di una norma già presente.

Art. 3 - Procedure di raffreddamento e conciliazione

In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Protocollo d'Intesa, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 .

Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro dieci giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

CAPO II – Diritti sindacali

Art. 4 - Assemblee sindacali

Secondo quanto previsto dall'articolo 08 del CCNL Scuola 29/11/2007, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un' unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.

Personale Direttivo, Docente ed ATA può essere invitato, dalla Dirigente Scolastica, a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.

La Dirigente Scolastica predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche sindacali della scuola, della sezione staccata e dei plessi.

Altresì, la Dirigente Scolastica trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il Personale interessato mediante Circolare interna per la dichiarazione da parte dei Docenti o del personale ATA della adesione o meno all'assemblea; ciò al fine di predisporre le eventuali modifiche all' orario di lezione o di servizio e per dare le necessarie informazioni alle famiglie.

La dichiarazione di partecipazione, di cui al precedente comma, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale ed è irrevocabile, cosicché i partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A. i servizi che devono essere garantiti ed i contingenti di personale chiamati a garantirli nel plesso sono i seguenti:

-vigilanza degli ingressi alla scuola (n. 1 collaboratore scolastico per la sede/ i plessi/ le sezioni tot 6 Collaboratori Scolastici obbligati al servizio);

-Segreteria (n. 1 Assistente Amministrativo).

In assenza di disponibilità volontarie, se l'adesione è totale, si procede a rotazione mantenendo il diritto di partecipare alla stessa assemblea in altra sede e data.

Considerate le adesioni dei lavoratori/lavoratrici all'assemblea, per garantire i servizi minimi indicati al precedente comma 5, è possibile una modifica temporanea dei turni di lavoro giornalieri senza far ricorso al lavoro straordinario.

Analogamente, considerate le adesioni dei lavoratori/lavoratrici (personale ATA) all'assemblea, per permettere la partecipazione all'assemblea stessa, fatte salve le normali esigenze di servizio, è possibile una modifica temporanea dei turni di lavoro giornalieri senza far ricorso al lavoro straordinario.

È compito della Dirigente Scolastica mettere a disposizione un idoneo locale per lo svolgimento dell'assemblea stessa.

Nel caso in cui la sede di svolgimento dell'assemblea del personale si trovi fuori dal Distretto Scolastico ove il personale presta servizio, il permesso si intende esteso al tempo necessario per il raggiungimento della sede dell'assemblea stessa.

In mancanza di un'Intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi

RSU:

Damiolini Milena

Ercoli Floria

Mella Claudia

DIRIGENTE SCOLASTICA

Dr.ssa Maria Raffaella Castagnaro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "G.Romanino"
Via Ripa, 2 – 25040 Bienno (BS)
Tel: 0364/40062 – Fax: 0364/306719- c.f. 90011950178
c.mecc. BSIC83700X
e-mail bsic83700x@istruzione.it

essenziali la Dirigente Scolastica provvederà con propria iniziativa a garantire i servizi minimi indispensabili.

Art. 5 - Permessi sindacali

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all'art.08 del CCNL Scuola 29/11/2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art.6 del CCNL Scuola 29/11/2007.

I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore.

La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente alla Dirigente Scolastica in via esclusiva dalle Segreterie Comprensoriali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni tramite atto scritto, cosicché le R.S.U. non sono tenute ad assolvere a nessun altro adempimento per assentarsi.

Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione dei permessi di cui al precedente comma 1 si configura come un atto dovuto. Si conviene comunque di valutare soluzioni diverse qualora sussistessero esigenze di servizio del tutto particolari.

La RSU d'Istituto gestisce in modo autonomo il monte ore spettante quantificato in 30 ore e 36 minuti.

Art. 6 - Agibilità sindacale all'interno della scuola

Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica.

La Dirigente Scolastica assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.

La Dirigente Scolastica predispone sia nella sede che nella sezione staccata e nei plessi, una apposita "cartella RSU" nella quale inserisce tutti i contratti integrativi sottoscritti in sede di contrattazione d'Istituto.

Al di fuori dell'orario obbligatorio di lezione, per motivi di carattere sindacale, alle R.S.U. è consentito dare brevi comunicazioni al Personale durante l'orario di servizio.

Nella sede centrale, nella sezione staccata e nei plessi, alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 della L.300/70.

Le R.S.U. hanno diritto di affiggere nelle bacheche di cui ai precedenti comma materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno delle singole istituzioni scolastiche a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art.26 della L.300/70.

La sala insegnanti della sede, della sezione staccata e dei plessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere utilizzata come luogo di consulenza sindacale per i lavoratori della Scuola.

CAPO III – Articolazione delle relazioni sindacali a livello di Istituto

Art. 7 - RSU, OO.CC e Dirigente Scolastica

La R.S.U. ha diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art. 6 del CCNL Scuola 29/11/2007.

RSU:

Damiolini Milena *Damiolini Milena*
Ercoli Floria *Floria Ercoli*
Mella Claudia *Claudia Mella*

DIRIGENTE SCOLASTICA
Dr.ssa Maria Raffaella Castagnaro *Maria Raffaella Castagnaro*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "G.Romanino"
Via Ripa, 2 – 25040 Bienno (BS)
Tel: 0364/40062 – Fax: 0364/306719- c.f. 90011950178
c.mecc. BSIC83700X
e-mail bsic83700x@istruzione.it

Il rilascio di copia degli atti personali avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro due giorni dalla richiesta e comunque non oltre i dieci giorni.

La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.

Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di Patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

Art. 8 - Programmazione degli incontri

Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, la Dirigente Scolastica e la R.S.U. concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione decentrata sulle materie previste dall'art. 6 del CCNL Scuola 29/11/2007.

Art. 9 - Composizione delle delegazioni

1. Le Delegazioni sono composte secondo quanto previsto dell'art. 7 del CCNL 29/11/2007
2. La Dirigente Scolastica può avvalersi dell'assistenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e di personale esperto sulle materie in contrattazione.

CAPO IV – Adempimenti e comportamenti in caso di assemblee e di scioperi

Art. 10 - Contingenti minimi di Personale Educativo ed. A.T.A. in caso di sciopero

La Dirigente Scolastica, nelle forme e nei tempi previsti dalle norme in vigore, può richiedere ai/lle lavoratori/lavoratrici (personale docente e personale ATA) di dichiarare se intendono o meno aderire allo sciopero; tale dichiarazione è volontaria ed individuale.

La dichiarazione individuale di adesione allo sciopero può essere volontariamente revocata dal singolo lavoratore/lavoratrice, con le seguenti modalità:

- se appartenente al personale ATA, anche il giorno stesso dello sciopero,
- se appartenente al personale docente, in tempo utile (possibilmente 48 ore prima) per permettere alla Dirigente Scolastica di organizzare le ore di lezione degli alunni nella giornata in cui è previsto lo sciopero.

Viste le dichiarazioni individuali di adesione e, conseguentemente, la riduzione del servizio scolastico prevista, la Dirigente Scolastica può decretare la sospensione delle attività didattiche per il giorno dello sciopero dandone comunicazione alle famiglie degli alunni; in tal caso l'adesione individuale allo sciopero non può essere revocata dal singolo lavoratore/lavoratrice.

In caso sia di sciopero breve che dell'intera giornata, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che devono essere in servizio.

Per quanto riguarda, invece, il diritto di sciopero del personale ATA, visto il CCNI riguardante i servizi minimi da garantire in caso di sciopero e l'art. 6 del CCNL del 29/11/2007, esso è regolato nel modo seguente:

- i servizi minimi in caso di sciopero del personale ATA devono servire a garantire una serie di prestazioni essenziali indicate dall'accordo nazionale e nei punti successivi e non l'attività ordinaria dell'Istituto;
- ai fini dei punti successivi si stabilisce come ingresso principale della scuola quello ubicato all'entrata dell'edificio;
- i servizi da garantire, i contingenti di personale chiamati a garantirli ed i periodi dell'anno interessati sono indicati nella seguente tabella:

RSU:

Damiolini Milena

Ercoli Flavia

Mella Claudia

Damiolini Milena
Flavia Ercoli
Claudia Mella

DIRIGENTE SCOLASTICA

Dr.ssa Maria Raffaella Castagnaro

Tipo di servizio da garantire	Periodo	Personale ATA		
		N. unità	Categorie	Mansione da svolgere
Svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali	Scrutini	n. 1	Ass. amministrativo	Attività di natura amministrativa
	Valutazioni finali	n. 1	Coll. Scolastico	Apertura e chiusura della scuola Vigilanza ingresso principale
Svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi del ciclo d'istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza media)	Esami finali	n. 1	Ass. amministrativo	Attività di natura amministrativa
		n. 1	Coll. Scolastico	Apertura e chiusura della scuola Vigilanza ingresso principale
Vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica	Funzionamento delle attività didattiche	n. 1	Coll. Scolastici	Vigilanza sui minori




Per quanto riguarda l'individuazione del personale obbligato, la Dirigente Scolastica comunica al personale interessato ed espone (il giorno prima dello sciopero) all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui al precedente comma 6: indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso, successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Art. 11 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi nazionali integrativi e alla normativa vigente in materia.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

RSU:
Damiolini Milena
Ercoli Floria
Mella Claudia



DIRIGENTE SCOLASTICA
Dr.ssa Maria Raffaella Castagnaro